



TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò	Giudice
Dott.ssa Arianna Roccia	Giudice Rel.

letti gli atti ed esaminati i documenti;

udito il giudice relatore;

a scioglimento della riserva assunta al verbale di udienza del 26 febbraio 2020;
nel procedimento *ex artt.* 2409 c.c. iscritto al n. 2870/2019 V.G.

PROMOSSO DA

Innocenza (c.f. _____), rappresentata e difesa dagli avv. _____

- ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

Industria manifatturiera _____ s.r.l. (c.f. _____) in persona del
Curatore speciale, avv. _____

Francesco (c.f. _____) rappresentato e _____

- resistenti -

OSSERVA E RILEVA

1. **Innocenza** _____ ha proposto ricorso *ex art.* 2409 c.c. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“previa se del caso l’ispezione della società Il _____ :r.l., Industria Manifatturiera _____ r.l., con sede in via G. Marconi di Lamezia Terme, cap 88046, cf. e p.i. 0. _____ pec immfalerna@pec.it, confermi e/o disponga in via definitiva la revoca dell’amministratore di quest’ultima,*



sig. Francesco [redacted] nato a Falerna, il 24 settembre 1957, residente in Lamezia Terme via Innocenzo IX n. 5, CF [redacted], già disposta a livello cautelare dal Tribunale di Catanzaro, e nomini, ai sensi dell'art. 2409 c.c. un amministratore giudiziario, determinandone poteri e durata, per tutte le finalità indicate nel presente ricorso; ovvero in subordine disponga gli opportuni provvedimenti provvisori e convochi l'assemblea della società, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge".

La ricorrente ha premesso che la società Industria Manifatturiera s.r.l. è partecipata da Innocenza [redacted] (socio titolare del 33,33 % del capitale sociale), da Roberto [redacted] (socio titolare del 33,33 % del capitale sociale) e da Francesco [redacted] (anch'egli socio titolare del 33,33 % del capitale sociale ed (ex) amministratore unico, revocato in via cautelare dal Tribunale di Catanzaro).

A fondamento del ricorso, Innocenza [redacted] ha dedotto la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2409 c.c. e in particolare: a) delle gravi irregolarità gestorie, giudizialmente accertate dall'ordinanza cautelare di revoca dell'amministratore del 9.7.2017, che non è stata reclamata; b) del danno patrimoniale subito dalla società (nonché dai creditori sociali e dai soci) in conseguenza delle predette irregolarità, stimato approssimativamente in euro 466.542,14; c) dell'attualità delle menzionate irregolarità, atteso che l'amministratore, sebbene revocato, continua a permanere in carica in virtù del regime di *prorogatio*. Ha, infine, assunto che a causa del contegno ostruzionistico posto in essere dagli altri soci non è stato possibile pervenire alla nomina di un nuovo amministratore.

Sulla scorta di tali rilievi, Innocenza [redacted] ha chiesto al Tribunale di nominare un amministratore giudiziario che intervenga a ripristinare la sana gestione della società, nonché a porre rimedio ai pregiudizi patrimoniali conseguenti alla *mala gestio* del revocato amministratore attraverso l'esercizio di un'azione sociale di responsabilità.

Si è costituito, nell'interesse della società, il nominato curatore, formulando le medesime conclusioni della ricorrente.

Si è, altresì, costituito Francesco [redacted] il quale, pur aderendo alla richiesta di nomina di un amministratore giudiziario, ha recisamente contestato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2409 c.c., assumendo l'insussistenza delle gravi irregolarità gestorie nonché del danno patrimoniale per la società; tanto dal riservarsi di proporre istanza di revoca dell'ordinanza cautelare di revoca dell'amministratore ex art. 669 *decies* c.p.c.

2. Preliminarmente si osserva che l'art. 2409, così come novellato dalla riforma del diritto societario, introduce una modifica sostanziale al presupposto del procedimento, giacché non è più sufficiente, per intentare la denuncia, che esista fondato sospetto di gravi irregolarità da parte degli amministratori, dovendo tale fondato sospetto esistere invece relativamente a gravi violazioni nella gestione, compiute dagli amministratori contravvenendo ai loro doveri imposti, che siano potenzialmente dannose per la società o per una sua controllata.



In tal modo è stato recepito il costante orientamento della giurisprudenza che ha individuato nella gestione della società l'ambito in cui si possono verificare le irregolarità censurabili, che devono essere attuali, devono riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori (A. Milano 27.2.1992; T. Como 10.6.1998) e devono essere potenzialmente dannose per il patrimonio sociale e non direttamente dell'interesse dei soci e dei creditori sociali (i soci agiscono in tal caso come quasi-organo della società ricorrendo direttamente per la tutela del patrimonio sociale così ottenendone un beneficio solo indiretto).

Il procedimento regolato ex art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per conseguire fini diversi da quelli previsti dalla legge o per ottenere risultati raggiungibili con l'esercizio di azioni contenziose o con la proposizione di denunce penali. Da ciò consegue che la denuncia deve riguardare irregolarità connotate dal requisito dell'attualità (A. Cagliari 13.2.2004). I comportamenti integranti gravi irregolarità, invero, possono consistere in fatti commissivi od omissivi "tali da rendere assolutamente non opportuna l'ulteriore permanenza negli uffici dei soggetti cui dette irregolarità sono imputabili" (v. Tribunale di Trento del 13.6.2014, in Rivista dei Dottori Commercialisti 2015, 2, 263). Ne discende che restano del tutto irrilevanti sia quei fatti, sebbene gravi, i cui effetti siano venuti meno e vi sia stato il ripristino della regolare gestione, sia la violazione che abbia esaurito i suoi effetti e non ne sia più possibile l'eliminazione, residuando soltanto il rimedio risarcitorio (v. Ambrosini, Il controllo giudiziario, in Trattato di diritto commerciale diretto da Cottino, 936).

Emerge, dunque, una *ratio* preventiva del procedimento in esame rispetto a quella sottesa all'azione di cui all'art. 2476 c.c.: il controllo giudiziario disegnato dall'art. 2409 c.c. si colloca temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto (solo) potenzialmente dannose (la norma fa riferimento a irregolarità *che possono* arrecare un danno e non a irregolarità "consumate", *che hanno* prodotto un danno), richiedendo, appunto, in un'ottica di anticipazione della soglia di tutela, non già la prova delle irregolarità, ma il (mero) fondato sospetto delle stesse.

2.1. Orbene, la trasposizione dei menzionati principi al caso di specie conduce al rigetto del ricorso per difetto del presupposto dell'attualità delle denunciate irregolarità gestorie.

Ed invero, per stessa ammissione di parte ricorrente, tali irregolarità, già accertate con ordinanza cautelare di revoca del Tribunale di Catanzaro del 9.7.2017, afferiscono a condotte non più attuali, poiché poste in essere da un amministratore che è stato già rimosso in via cautelare dalla propria carica e che hanno stabilizzato i loro effetti, sfociando in un danno patrimoniale per la società (ristorabile attivando il rimedio di cui all'art. 2476 c.c.).

Né, ai fini della prova del requisito dell'attualità, può ascriversi rilievo al richiamo, operato dalla ricorrente, all'istituto della *prorogatio*, atteso che esso si applica unicamente nelle ipotesi fisiologiche di cessazione dalla carica (quali le dimissioni e la cessazione per scadenza della durata) e non in quelle patologiche (quali la revoca giudiziale).



Rispetto agli amministratori revocati la rescissione del nesso fiduciario che è a fondamento del loro mandato esclude l'operatività dei principi ricavabili dall'art. 2385 c.c. in ipotesi di naturale o volontaria cessazione dalla carica (v. Tribunale di Marsala 1/4/2005).

In una fase patologica, come quella che si apre a seguito della revoca giudiziale dell'amministratore, l'unico obbligo (e potere) che può ravvisarsi in capo a quest'ultimo è quello di convocare l'assemblea per la sua sostituzione.

Va infine rilavata l'inammissibilità della richiesta avanzata dalla ricorrente di "revoca definitiva" dell'amministratore Francesco *_____* evocato in via cautelare, atteso che il procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2409 c.c. non può essere considerato il giudizio di merito del cautelare ex art. 2476 c.c., che invece è necessariamente contenzioso.

In conclusione, ritiene il collegio che, difettando la prova dell'attualità delle violazioni, non vi è spazio per un intervento suppletivo del Tribunale, essendo rimesso ai soci il compito di convocare l'assemblea e nominare un nuovo amministratore. Si osserva, peraltro, come tale strada appaia pienamente percorribile considerato che lo stesso resistente, pur contestando i presupposti dell'intentata azione, non si è opposto alla nomina di un amministratore giudiziario. Inoltre, dai verbali di assemblea allegati al fascicolo di Francesco *_____* emerge che i soci non sono ancora pervenuti alla nomina di un nuovo amministratore (anche) a causa dell'opposizione manifestata dalla ricorrente la quale, nelle sedute del 16 dicembre 2019 e del 28 gennaio 2020, ha impedito tale nomina assumendo la necessità di attendere il pronunciamento di questo Tribunale nel presente giudizio e, nella seduta del 30 dicembre 2019, (avente ad oggetto: *la nomina dell'amministratore da scegliersi da una terna di nominativi indicata dal presidente dell'ordine dei commercialisti di Cosenza*) è risultata assente, in quanto "per cause legate a ritardi postali ha ricevuto avviso di convocazione dopo il giorno della convocazione" (v. verbale di assemblea del 28 gennaio 2020).

3. La peculiarità delle questioni trattate induce il Collegio a compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

Il giudice estensore

dott.ssa Arianna Roccia

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro

Depositato in Cancelleria

oggi 28-2-2020

IL CANCELLIERE
(Anna Bora)

7 ore